



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del 31-01-2020

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2020/2022 PIANO ANNUALE 2020**

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 14:30, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

CESETTI CECILIA	SINDACO	P
ZURA FLAVIO	VICE SINDACO	P
MARCATTILI ILENIA	ASSESSORE	P
NARDI ADRIANO	ASSESSORE	P
SETTEMBRI SIMONE	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Simona De Lipsis

Il Presidente Sig. CECILIA CESETTI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE PERSONALE

Registro proposte 14

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

VISTO l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha introdotto, con decorrenza 01/01/2012, l’obbligo di procedere annualmente alla ricognizione sulle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che testualmente recita:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

CONSIDERATO che:

- sono entrati in vigore i D.Lgs. n. 74/2017 e 75/2017, emanati in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n.124/2015 comunemente definita riforma Madia;
- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle

disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) "... *Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*" (art.4 comma 2); b) "*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*" (art.4, comma 3); c) "*Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge*" (precisazione del decreto 8 maggio 2018);

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che "*la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente*", considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

- A partire dal 25/09/2018, le pubbliche amministrazioni devono adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l'apparato sanzionatorio disposto dall'art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che "... *In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*", mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che "*la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi*



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal Decreto Legislativo n°75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale o per l'aggiornamento del piano già adottato, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

PRESO ATTO che il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto all'art. 14 bis con il comma 1 che “1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al quinquennio precedente” e che dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”

PRESO ATTO che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'articolo 3 comma 8 ha specificatamente previsto che “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”

DATO ATTO che:

- l'art. 33, comma 2, del dec. Legge 34/2019 ha previsto nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali per il personale a tempo indeterminato;
- **il decreto attuativo previsto dalla suddetta norma non è stato ancora adottato;**
- il **comma 853** della legge di bilancio 2020, ha modificato in maniera rilevante il comma 2 dell'articolo 33 del d.l. 34/2019
- Dal 1 gennaio 2020 il nuovo testo del citato comma 2, come modificato dal **comma 853, prevede infatti che** con d.m. saranno individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative % massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del **valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui**

convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

- è stato previsto che *“i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.*
- i comuni, in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle predette entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati, *“risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale”* del suddetto rapporto, fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.
- A decorrere dal 2025 i comuni che *“registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore”* applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

RILEVATA la necessità di definire il programma triennale del fabbisogno di personale di questo ente per il triennio 2020-2022, in base alla normativa vigente, tenuto conto dei pensionamenti che vi saranno nel prossimo triennio, riservandosi la possibilità di aggiornare lo stesso nel momento in cui vi sarà maggiore chiarezza normativa;

CONSIDERATO, che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RILEVATO che:

- con delibera di Giunta Comunale n 21 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto che non sono emerse situazioni di soprannumero né di eccedenze di personale per l’anno 2020;
- la dotazione attualmente vigente conta n. 24 dipendenti a tempo indeterminato, n. 2 a tempo determinato, ctg. C1, e n. 4 dipendenti a tempo determinato – sisma (spesa a carico di altri enti);

RICHIAMATO l’art.9 comma 28 D.L 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato il quale statuisce quanto segue:

Tetto di spesa massimo = nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.

Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tetto di spesa massimo = 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le spese sostenute per assunzioni necessarie a garantire servizi essenziali (corte dei conti sez. autonomie n.3/2017)

DATO ATTO che il parametro della spesa a tempo determinato anno 2009 ammonta ad € 63.279,34 come da prospetto allegato;

RIBADITO che, in aderenza alle richiamate disposizioni normative, la dotazione organica risponde a criteri di massima dinamicità e, pertanto, risulta modificabile ed integrabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge o nuove esigenze organizzative, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni;

PRESO ATTO, che nel corso del 2020 si verificherà, la seguente cessazione dal servizio, per collocamento a riposo:

Profilo professionale	Categoria giuridica	Data	Facoltà assunzionale
Operaio	B	30/09/2020	100%

RILEVATO, pertanto, che per l'anno 2019 e futuri, si applica, nelle more dell'approvazione di disposizioni diverse, quanto previsto nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 che comporta il superamento delle limitazioni al turn over a decorrere dal 2019, per tutti gli Enti locali, e pertanto la capacità assunzionale sarà pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo del D. L. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L.114/2014, il quale prevede che, *a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì*

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

CONSIDERATO che per la determinazione del calcolo dei risparmi realizzati per le cessazioni intervenute nel triennio antecedente si è tenuto conto delle modalità indicate dalle:

- circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (*..il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio ..omissis ...Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato.....Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi*);
- deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia laddove recita “la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “*spesa del personale cessato*” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all’ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato comma 557”;
- deliberazione n. 172/2016 della Corte dei Conti per il Molise recita “*Ne consegue che, per il 2016, il totale della capacità assunzionale è dato dalla somma tra una quota di competenza (il 2016 si calcola sulla base dei cessati del 2015) e una quota a residuo del triennio precedente dinamico, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie n.28/2015, quest’ultima nell’esercizio attuale è pari a quanto non speso dei budget negli anni 2013-2014-2015 calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2012-2013-2014.*”

PRESO ATTO che risultano attualmente resti assunzionali del quinquennio 2015-2019:

		Facoltà assunzionale
Capacità assunzionale 2016 relativa ai resti 2015	residua	€ 0,00
Capacità assunzionale 2017 relativa ai resti 2016	residua	€ 0,00
Capacità assunzionale 2018 relativa ai resti 2017	residua	€0,00
Capacità assunzionale 2019 relativa alle cessazioni 2018	residua	€ 22.039,42
Capacità assunzionale 2020 relativa alle cessazioni 2019	residua	€ 39.073,84
Resti assunzionali anni precedenti da utilizzare nel 2020		€ 61.113,26

PRESO ATTO che nel corso del 2020 maturerà il diritto a pensione n. 1 unità di personale, cat giuridica B1 cat. Economica B6 (capacità assunzionale 100% pari ad € 19.536,90);

RITENUTO di dover approvare il seguente piano triennale del fabbisogno di personale, tenuto conto delle cessazioni avvenute e di quelle previste per il prossimo triennio, a normativa vigente come da prospetto che segue:



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020/2022

Tempo indeterminato

ANNO 2020

- n. 1 operaio specializzato cat. B3 – full time (spesa € 20.652,45)
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo – cat. D1 – full time (spesa € 23.980,09)
resti assunzionali residui (€ 61.113,26 – € 44.632,54 = € 16.480,72)

ANNO 2021

- n. 1 operaio specializzato cat. B3 – full time (spesa € 20.652,45)
resti assunzionali residui (€ 36.017,62 – 20.652,45 = 15.365,17)

ANNO 2022

- N. 0

Tempo determinato

Settore vigilanza unità personale cat C1 spesa presunta comprensiva di oneri 32.440,88

Settore contabile cat. C1 art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 mesi per 6 ore settimanali
spesa presunta comprensiva di oneri € 5.498,00

Eventuali convenzioni Vigili altri enti per manifestazioni € 1.700,00.

VISTO il D.M. 10/04/2017 il quale fissa, per il triennio 2017/2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione (1/150) e considerato che, per il Comune di Mogliano, tale rapporto (1/184) risulta pienamente compatibile con quello previsto dal [D.M. anzidetto](#) per i comuni di pari fascia demografica;

VISTO, inoltre, l'articolo 4, comma 3, "Disposizioni in materia di personale", della legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha modificato il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 90/2014 (convertito in legge 114/2014) il quale prevede che: "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. È altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente" (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

RICHIAMATO, in particolare, il comma 557-quater della legge sopra richiamata, inserito dal comma 5-bis dell'art. 3, [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) ai sensi del quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere

dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (2011-2013), che costituisce condizione per poter effettuare assunzioni di personale;

DATO ATTO che, così come rilevato dall'area economico finanziaria questo Ente:

- ha rispettato il patto di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- è stato rispettato il tetto di spesa del personale che è fissato nella spesa media del triennio 2011/2013 (art.1 comma 557 quater della legge 296/2006 s.m.i. – D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014);
- sono stati rispettati termini di scadenza per l'adozione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto consolidato e la relativa trasmissione alla banca dati dell'amministrazione pubblica;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RICORDATO che l'invio del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni è condizione per potere dare corso alle assunzioni di personale;

RILEVATA la competenza di questo organo a deliberare in ordine agli atti di organizzazione ed alla dotazione organica, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/00 e dal D.Lgs. 165/01;

RICHIAMATO il vigente Statuto ed il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'ex articolo 35 bis del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 132/2018, relativo alle assunzioni di personale di polizia locale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile contenuto nel verbale n. 2 del 27/01/2020;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante del dispositivo:



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- 1) Di approvare il programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 dando atto del rispetto della capacità assunzionale e del limite della media triennio 2011/2013 (allegato A e B), come da prospetto che segue :

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020/2022

Tempo indeterminato

ANNO 2020

- n. 1 operaio specializzato cat. B3 – full time (spesa € 20.652,45)
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo – cat. D1 – full time (spesa € 23.980,09)
resti assunzionali residui (€ 61.113,26 – € 44.632,54 = € 16.480,72)

ANNO 2021

- n. 1 operaio specializzato cat. B3 – full time (spesa € 20.652,45)
resti assunzionali residui (€ 36.017,62 – 20.652,45 = 15.365,17)

ANNO 2022

- N. 0

Tempo determinato

Settore vigilanza unità personale cat C1 spesa presunta comprensiva di oneri 31.461,70

Settore contabile cat. C1 art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 mesi per 6 ore settimanali spesa presunta comprensiva di oneri € 5.498,00;

- 2) **Di dare atto** che per il reclutamento del personale questo Ente esperirà i passaggi previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni;

- 3) **Di aggiornare** la dotazione organica vigente, con riguardo al numero dei dipendenti in servizio e dei posti in corrispondenza vacanti, in funzione dei fabbisogni di personale emersi, come da allegato C, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come previsto dal d.lgs 75/2017, art.4;
- 4) **Di dare atto** che, allo stato, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e le limitazioni al *turn over* come disposti;
- 5) **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in consultazione;
- 6) **Di dare atto** che l’effettiva assunzione in servizio del personale previsto nella presente programmazione rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa da effettuarsi, in ogni caso, all’atto di avvio delle procedure di reclutamento, nonché al momento dell’assunzione in servizio;
- 7) **Di dare atto** che relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all’interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all’eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale;
- 8) **Di inviare copia** della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanza, ragioneria Generale dello Stato tramite ‘applicativo “Piano dei fabbisogni”, presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del D.lgsvo 165/2001, come introdotto dal D.lgsvo n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla circolare RGS18/2018, nonché alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Ispettorato per la Funzione Pubblica;
- 9) **Di trasmettere** copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali e alle RSU dell’Ente, per la dovuta informativa;
- 10) **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to LUANA RAMACCIONI



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

PARERE DI Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa **PARERE Favorevole** in ordine
alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Mogliano, lì 21-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUANA RAMACCIONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime **PARERE Favorevole** in
ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato
documento istruttorio.

Mogliano, lì 21-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il SEGRETARIO COMUNALE, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo:

- 1) Di approvare il programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 dando atto del rispetto della capacità assunzionale e del limite della media triennio 2011/2013 (allegato A e B), come da prospetto che segue :

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020/2022

Tempo indeterminato

ANNO 2020

- n. 1 operaio specializzato cat. B3 – full time (spesa € 20.652,45)
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo – cat. D1 – full time (spesa € 23.980,09)
resti assunzionali residui (€ 61.113,26 – € 44.632,54 = € 16.480,72)

ANNO 2021

- n. 1 operaio specializzato cat. B3 – full time (spesa € 20.652,45)
resti assunzionali residui (€ 36.017,62 – 20.652,45 = 15.365,17)

ANNO 2022

- N. 0

Tempo determinato

Settore vigilanza unità personale cat C1 spesa presunta comprensiva di oneri 31.461,70

Settore contabile cat. C1 art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 mesi per 6 ore settimanali spesa presunta comprensiva di oneri € 5.498,00;

- 2) **Di dare atto** che per il reclutamento del personale questo Ente esperirà i passaggi previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni;
- 3) **Di aggiornare** la dotazione organica vigente, con riguardo al numero dei dipendenti in servizio e dei posti in corrispondenza vacanti, in funzione dei fabbisogni di personale



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

emersi, come da allegato C, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come previsto dal d.lgs 75/2017, art.4;

- 4) **Di dare atto** che, allo stato, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e le limitazioni al *turn over* come disposti;
- 5) **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in consultazione;
- 6) **Di dare atto** che l’effettiva assunzione in servizio del personale previsto nella presente programmazione rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa da effettuarsi, in ogni caso, all’atto di avvio delle procedure di reclutamento, nonché al momento dell’assunzione in servizio;
- 7) **Di dare atto** che relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all’interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all’eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale;
- 8) **Di inviare copia** della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanza, ragioneria Generale dello Stato tramite ‘applicativo “Piano dei fabbisogni”, presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del D.lgsvo 165/2001, come introdotto dal D.lgsvo n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla circolare RGS18/2018, nonché alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Ispettorato per la Funzione Pubblica;
- 9) **Di trasmettere** copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali e alle RSU dell’Ente, per la dovuta informativa.

Ed inoltre, stante l’urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.”

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to CECILIA CESETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simona De Lipsis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 27-02-2020 al 13-03-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 27-02-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Malvestiti Egidio

Il giorno 27-02-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/delibere> e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-01-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simona De Lipsis

TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> PERSONALE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> RAGIONERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> TRIBUTI _____ data e firma
<input type="checkbox"/> UTC _____ data e firma	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> POLIZ. MUNIC. _____ data e firma	<input type="checkbox"/> _____ data e firma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Simona De Lipsis